

2023

SCHEDA N. 07/2023

# VIII CICLO TFA

## Decreti:

- MUR di concerto con MIM n. 691 del 29/05/23
- MUR n. 694 del 30/05/23



**CISL**  
**SCUOLA**

## PREMESSA

Con il Decreto nr.694 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha previsto l'avvio dell'VIII ciclo del TFA per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per tutti i gradi di scuola. La ripartizione dei 29.061 posti tra le diverse Università è contenuta nell'Allegato A al medesimo Decreto.

Inoltre, con il Decreto nr.691, il Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 59/2017 (come modificato dal D.L. 36/2022) fissando al 35% dei posti disponibili la riserva destinata a consentire la partecipazione al TFA ai candidati che vantano un servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5 sul sostegno. Tale disposizione ha natura transitoria, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 e quindi si applicherà anche al XI ciclo di TFA.

Le prove preselettive si terranno:

- Martedì 4 luglio 2023 (mattina) scuola dell'infanzia
- Mercoledì 5 luglio 2023 (mattina) scuola primaria
- Giovedì 6 luglio 2023 (mattina) scuola secondaria I grado
- Venerdì 7 luglio 2023 (mattina) scuola secondaria di II grado

I corsi dell'VIII ciclo del TFA dovranno concludersi entro il **30 giugno 2024**.

## REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per l'individuazione dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al TFA, il decreto 694 rinvia espressamente a quanto previsto dall'art.3, comma 1 e dall'art.5, comma 2 del Decreto Ministeriale 92 dell'8 febbraio 2019.

La partecipazione alle prove di ammissione al TFA è consentita, di conseguenza, a coloro che, per il rispettivo grado di istruzione, sono in possesso **di uno dei seguenti titoli**:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Scuola infanzia e primaria</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;</li><li>- Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 presso gli istituti magistrali;</li><li>- Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno 2001/2002 presso gli istituti magistrali;</li><li>- Analoghi titoli conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.</li></ul> |
|-----------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Scuola secondaria di I e II grado</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abilitazione specifica sulla classe di concorso;</li> <li>- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso</li> </ul> <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.</li> </ul> <p><b>N.B.: il D.L. 36/2022 che ha riscritto l'art.5 del D.Lgs.59/2017 prevede che i 24 CFU debbano essere stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022.</b></p> |
| <b>Insegnanti Tecnico Pratici</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abilitazione specifica sulla classe di concorso;</li> <li>- Diploma di scuola secondaria di II grado coerente con gli insegnamenti previsti dalla Tabella B del D.Lgs.59/2017.</li> </ul> <p><b>N.B.: tale personale partecipa alle prove anche in assenza dei 24 CFU.</b></p>   |

I candidati in possesso di **un titolo di studio non abilitante conseguito all'estero** sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane; il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.

### **PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE SENZA PROVA PRESELETTIVA**

Sono ammessi **direttamente** alla prova scritta del TFA sul sostegno i docenti che:

- hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che, a causa di limitazioni dovute a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19, non hanno potuto sostenere le ulteriori prove;
- presentano una situazione di disabilità personale e invalidità superiore all'80% (art.20, Legge 104/1992);
- hanno prestato almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L.124/1999, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art.2, comma 08, D.L.22/2020);
- **hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di**

istruzione e formazione professionale delle Regioni. Tra tali docenti sono ricompresi anche i docenti già assunti a tempo indeterminato (art.18-bis del Decreto Legislativo 59/2017). Nella predisposizione della graduatoria finale di merito, tali aspiranti partecipano per la quota di riserva pari al 35% dei posti.

### **PARTECIPAZIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN SOVRANNUMERO**

Sono ammessi **in sovrannumero** alle attività di formazione per l'insegnamento agli alunni disabili i docenti che:

- hanno sospeso un percorso precedente ovvero, pur in posizione utile, non si sono iscritti ad un percorso precedente;
- sono risultati vincitori di più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni;
- sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito di percorsi precedenti, ma non in posizione utile.

N.B.: Tali candidati potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente presso la stessa sede in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

A tale proposito, gli Atenei possono attivare i corsi destinati ai docenti ammessi in sovrannumero anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione all'VIII ciclo, fermo restando l'obbligo di concludere comunque le attività entro il 30 giugno 2024.

### **PROVE DI ACCESSO E GRADUATORIE DI MERITO**

Le prove di accesso sono organizzate dalle singole Università, tenendo conto delle esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Il **test preliminare** è composto da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuarne una soltanto. Almeno 20 dei test sono finalizzati alla verifica delle competenze linguistiche e della comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta ad ogni quesito vale 0,5 punti, quella errata ovvero la mancata risposta vale 0 punti. Il test ha la durata di 2 ore. Il test è superato con un punteggio di almeno 21/30 e viene ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede. Vengono, inoltre, ammessi alla prova scritta tutti coloro che, all'esito della prova preselettiva, hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

La prova scritta e la prova orale si intendono superate con una votazione minima di almeno 21/30.

**La graduatoria degli ammessi** al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale sommando ai punteggi della prova scritta e orale quello dei titoli. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto servizio su sostegno prevale il candidato anagraficamente più giovane.

### **PERCORSI ABBREVIATI**

Gli Atenei possono predisporre percorsi abbreviati esclusivamente per gli aspiranti che:

- hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultano essere utilmente collocati nella graduatoria di merito ovvero
- siano stati ammessi in soprannumero alle attività di formazione.

A tal fine, gli Atenei valutano le competenze già possedute e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo, a carico dei partecipanti, di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M.30 novembre 2011.

### **CLASSI DI CONCORSO ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL TFA**

Non è più consentito l'accesso alla selezione per seguenti classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A – 29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A – 66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica

A – 76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena

A – 86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

B – 01 Attività pratiche speciali

B – 29 Gabinetto fisioterapico

B – 30 Addetto all'ufficio tecnico

B – 31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici

B – 32 Esercitazioni di pratica professionale

B – 33 Assistente di laboratorio